



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

FATTURA ELETTRONICA IN PILLOLE
CASI PRATICI

CASO PRATICO N. 13

DATA REGISTRAZIONE FATTURE RICEVUTE

Come già evidenziato nel caso pratico n. 6 il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture ricevute, può essere esercitato relativamente ai documenti ricevuti e registrati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, eccezion fatta per operazioni relative all'anno precedente.

La data di registrazione da indicare in contabilità non deve necessariamente coincidere con la data di ricezione indicata dal sistema di interscambio. La data di registrazione non può tuttavia essere antecedente a quella di ricezione.

ESEMPIO 1

“ Fattura di acquisto datata 18.01.2019 ricevuta il giorno 20.01.2019: è possibile indicare quale data di registrazione lo stesso giorno, ma va bene anche, ad esempio, 31.01.2019 per farla confluire nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio.

ESEMPIO 2

“ Fattura di acquisto datata 31.01.2019 ricevuta il 05.02.2019: se la si vuole far confluire nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio è necessario indicare una data di registrazione compresa tra il 05.02.2019 e il 15.02.2019 (non è possibile indicare quale data di registrazione una data antecedente al 05.02.2019). Per la corretta gestione dell'IVA, inoltre, ciascun software gestionale dovrà prevedere una specifica funzione per dare l'indicazione del mese di competenza dell'IVA relativa alla fattura registrata.

Analoghi ragionamenti possono essere riproposti per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.